

Condizioni generali (CG)

Protezione giuridica circolazione

Assicurazione individuale

Edizione 01.2010

Art. 1	Persone e qualità assicurate	Art. 9	Casi che consentono all'assicurato di proporre un mandatario
Art. 2	Rischi assicurati	Art. 10	Procedura in caso di divergenza d'opinioni e come comportarsi nelle pratiche senza probabilità di successo
Art. 3	Somma assicurata, validità territoriale e termine di carenza	Art. 11	Rescissione in caso di sinistro
Art. 4	Prestazioni assicurate	Art. 12	Disposizioni riguardanti i premi
Art. 5	Rischi non assicurati	Art. 13	Obblighi dell'assicurato
Art. 6	Prestazioni non assicurate	Art. 14	Comunicazioni
Art. 7	Durata del contratto e validità nel tempo	Art. 15	Diritto applicabile
Art. 8	Come comportarsi in caso di sinistro	Art. 16	Foro competente

Art. 1 Persone e qualità assicurate

Assicurazione individuale

- a) Il contraente, quale detentore o conducente di veicoli privati, per i rischi menzionati all'art. 2.
- b) I conducenti ed i passeggeri autorizzati di un veicolo privato immatricolato a nome del contraente, esclusivamente per le conseguenze d'incidenti della circolazione e per infrazioni alle norme della circolazione.

Art. 2 Rischi assicurati

Assicurazione circolazione

Diritto della responsabilità civile

- a) In quanto lesa o vittima di un incidente della circolazione, del furto di un veicolo o di danni causati ad un veicolo, per far valere pretese di risarcimento di danni e per le procedure penali congiunte.

Diritto delle assicurazioni

- b) In quanto contraente in caso di controversie con le assicurazioni di un veicolo privato, e in quanto assicurato per le conseguenze di un incidente della circolazione.

Diritto penale e diritto penale amministrativo

- c) In quanto accusato di infrazione per negligenza di disposti penali e amministrativi che regolano la circolazione stradale, così come in caso di infrazione per negligenza di disposti penali e amministrativi a seguito di un incidente della circolazione (è esclusa la violazione intenzionale di disposti penali o amministrativi, anche se l'assicurato contesta la violazione o l'intenzione).

Diritto contrattuale

- d) In caso di controversia in merito ad un contratto riguardante un veicolo privato.

Art. 3 Somma assicurata, validità territoriale e termine di carenza

- a) La protezione giuridica è accordata solo quando il tribunale competente e il diritto applicabile dipendano da uno Stato dell'Europa o di un altro Stato al di fuori dell'Europa legato dalla Convenzione Carta Verde.
- b) La somma assicurata è di CHF 250'000.- per ogni caso di sinistro.
- c) In caso di controversie di natura contrattuale, si applica un termine di carenza di 90 giorni. Il termine di carenza non si applica in caso d'assicurazione antecedente, per lo stesso rischio, senza interruzione, nonché per controversie riguardanti un contratto concluso dopo l'entrata in vigore del contratto assicurativo.

Art. 4 Prestazioni assicurate

- a) Il sostegno all'assicurato e la liquidazione del sinistro, tramite il proprio servizio giuridico della CAP.
- b) La presa a carico dei seguenti costi:
 - spese di perizie e d'analisi ordinate dalla CAP, oppure da un'autorità civile, penale o amministrativa

- spese di giustizia
- spese di mediazione
- ripetibili poste a carico dell'assicurato
- onorari di un avvocato, o di ogni altra persona legittimata allo stesso titolo, designata in seguito mandatario
- cauzioni a seguito di eventi accidentali, per evitare la detenzione preventiva. Questa prestazione è offerta solo a titolo d'anticipo e l'assicurato deve rimborsarla alla CAP.

Art. 5 Rischi non assicurati

- a) Nei casi non menzionati all'art. 2.
- b) In caso di controversie e di sinistri in rapporto all'esercizio di un'attività professionale indipendente principale o accessoria, oppure all'esercizio di un mandato (ad esempio d'amministratore) o relativi alla qualità di associato di una ditta. I sinistri in rapporto a tragitti professionali sono tuttavia assicurati.
- c) In caso di controversie contrattuali o non contrattuali in relazione alla qualità di proprietario di qualsiasi immobile (costruzione, trasformazione, acquisto, vendita, etc.).
- d) In caso di controversie in relazione al piazzamento o la gestione di fondi, a titoli di credito (carte valori) e ad affari di natura speculativa, così come in caso di controversie in relazione ad opere d'arte e gioielli.
- e) In caso di controversie inerenti l'incasso puro e semplice di crediti e controversie in relazione a crediti ceduti al contraente.
- f) In caso di controversie riguardanti il diritto delle società, delle associazioni e delle fondazioni.
- g) Quando si tratti di controversie tra comproprietari, proprietari in comune, azionisti, soci di una cooperativa.
- h) In caso di controversie che concernono la proprietà intellettuale.
- i) In caso di difesa da pretese in responsabilità civile formulate da terzi.
- j) Quando l'assicurato provoca intenzionalmente lo stato di fatto per il quale chiede la protezione giuridica.
- k) In caso di superamento del limite di velocità superiore a: 30 km/h nelle località, 40 km/h al di fuori delle località e 50 km/h sulle autostrade.
- l) Quando il conducente, al momento del sinistro, non sia in possesso di una valida licenza di condurre, quando non sia autorizzato a condurre il veicolo, o se conduce un veicolo sprovvisto di targhe valide. Questa esclusione non sarà invocata nei confronti dei passeggeri che non erano a conoscenza di tali fatti.
- m) In caso di controversie e procedure in rapporto a natanti e aeromobili.
- n) In caso di controversie e di procedure relative ad imposte, tasse, emolumenti o di affari doganali.
- o) In caso di controversie e procedure a seguito di guerre, sommosse, scioperi o serrate.
- p) Quando si tratti di sinistri in relazione con la fissione o fusione nucleare o irradiazioni non ionizzanti.
- q) Quando l'assicurato intenda agire contro la CAP o persone che forniscono delle prestazioni in caso di sinistro.

Art. 6 Prestazioni non assicurate

- a) Spese ed emolumenti figuranti sulle ordinanze penali, mandati di repressione, decreti d'accusa e decisioni di multa.
- b) Emolumenti amministrativi notificati a seguito di una revoca della licenza di condurre e della sua restituzione, in caso di ammonimento o in caso di altre sanzioni di natura amministrativa.
- c) Spese d'analisi del sangue e di esami medici in caso di ebbrezza e di consumo di sostanze stupefacenti.
- d) Spese di esecuzioni e di fallimenti.
- e) Spese e onorari notarili.
- f) Risarcimento dei danni.
- g) Le spese e ripetibili ottenute in via giudiziaria o transattiva, appartengono alla CAP fino a concorrenza dei suoi costi.

Art. 7 Durata del contratto e validità nel tempo

La data d'entrata in vigore e la scadenza del contratto sono fissate nella polizza d'assicurazione. Se il contratto non è rescisso prima della data di scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno. La disdetta è considerata valida se perviene alla CAP prima della scadenza del contratto, rispettivamente al contraente tre mesi prima della scadenza del contratto.

La CAP accorda la protezione giuridica per i sinistri avvenuti e annunciati nel corso della durata del contratto, salvo per le controversie contrattuali ed i consigli giuridici, per i quali la copertura d'assicurazione inizia trascorso il termine di carenza 90 giorni, calcolato dall'inizio del contratto. Il termine di carenza non si applica in caso d'assicurazione antecedente, per lo stesso rischio, senza interruzione, nonché per controversie riguardanti un contratto concluso dopo l'entrata in vigore del contratto assicurativo.

Art. 8 Come comportarsi in caso di sinistro

- a) In caso di sinistro che possa dar luogo all'intervento della CAP, l'assicurato deve immediatamente avvisarla per scritto, indicando dettagliatamente le circostanze dell'evento.
Se quest'obbligo non è ossequiato, salvo che l'assicurato provi d'essere stato impedito senza sua colpa, la CAP può ridurre le proprie prestazioni.
- b) Il servizio giuridico della CAP intraprende, congiuntamente all'assicurato, le trattative necessarie alla salvaguardia dei suoi interessi.
- c) L'assicurato prende l'impegno di non consultare un mandatario, non introdurre una causa, non accettare una transazione, non ricorrere contro una decisione senza il consenso della CAP e di trasmettere alla CAP tutti i documenti relativi al sinistro.
Se quest'obbligo non è ossequiato, salvo che emerga dalle circostanze come nessuna colpa sia imputabile all'assicurato, la CAP può rifiutare le proprie prestazioni.

Art. 9 Casi che consentono all'assicurato di proporre un mandatario

- a) Se, in una procedura giudiziaria o amministrativa, il monopolio è in favore di avvocati indipendenti,
- b) se la CAP rappresenta, contemporaneamente, più assicurati i cui interessi sono in conflitto,
- c) in caso di controversia di un assicurato con una delle società del Gruppo Allianz.

Se il mandatario scelto non è accettato dalla CAP, l'assicurato ha il diritto di proporre tre altri mandatarî di studi legali differenti, di cui uno dovrà essere accettato dalla CAP.

Art. 10 Procedura in caso di divergenza d'opinioni e come comportarsi nelle pratiche senza probabilità di successo

- a) In caso di divergenza d'opinione tra l'assicurato e la CAP riguardo alle misure da prendere per liquidare un sinistro, o quando la CAP considera che un intervento non offre probabilità di successo, comunica il suo rifiuto di intervenire, motivato per scritto, e informa l'assicurato della possibilità di ricorrere alla procedura arbitrale.

- b) In tal caso, l'assicurato dispone di un termine di 30 giorni per chiedere che il caso sia sottoposto alla valutazione di un arbitro, designato di comune accordo dall'assicurato e dalla CAP.
- c) L'arbitro può esigere l'anticipazione delle spese processuali presumibili e farne dipendere la continuazione del procedimento. Esso ne determina la ripartizione. Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente.
- d) L'assicurato può introdurre una procedura a sue spese, nonostante il rifiuto d'intervento della CAP. Se la decisione gli sarà più favorevole della soluzione, motivata per scritto, propostagli dalla CAP, questa prenderà a carico le spese legate a tale procedura.

Art. 11 Rescissione in caso di sinistro

Dopo il verificarsi di un sinistro risarcibile, ciascuna delle due parti può disdire il contratto. La Società deve pronunciare la disdetta al più tardi in sede di versamento dell'indennità; il contraente, al massimo entro quattro settimane dalla ricezione della notifica di versamento.

Se il contraente disdice il contratto, la responsabilità della Società cesserà dopo 14 giorni dalla ricezione della disdetta.

In caso di risoluzione del contratto da parte della Società, la responsabilità di quest'ultima cesserà quattro settimane dopo che il contraente avrà ricevuto la disdetta.

Art. 12 Disposizioni riguardanti i premi

Il premio è fissato per anno d'assicurazione ed è pagabile anticipatamente alla data di scadenza convenuta. Se un'eventuale differenza di premio è inferiore a Fr.10.-, le parti rinunciano al suo pagamento, o rimborso.

Se il premio non è pagato alla scadenza convenuta, la CAP diffida il contraente a pagare l'importo entro 14 giorni; qualora la diffida resti senza effetto, gli obblighi della CAP sono sospesi per i sinistri che sopravvengano tra la scadenza del termine di diffida ed il completo pagamento del premio e delle spese.

Art. 13 Obblighi dell'assicurato

I cambiamenti di domicilio e d'indirizzo devono essere immediatamente comunicati alla CAP.

Se il contraente trasferisce il suo domicilio legale all'estero, deve immediatamente avvisare la CAP. In tal caso l'assicurazione si estingue il giorno del trasferimento di domicilio.

Art. 14 Comunicazioni

All'indirizzo della CAP che figura nella polizza o sulla fattura, alla sua sede o sul sito internet www.cap.ch.

Art.15 Diritto applicabile

Valgono inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

In caso di divergenze rispetto alle presenti condizioni, per i contratti assicurativi soggetti alla legislazione del Principato del Liechtenstein prevalgono le disposizioni ivi cogenti.

Art. 16 Foro competente

In caso di controversie giuridiche, il contraente o l'avente diritto può intentare una causa alla sede della Società oppure al suo domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.